

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 13/02/2020

FATTO

In relazione ad un finanziamento stipulato il 24.03.2011, anticipatamente estinto in corrispondenza della 49° rata, dopo aver invano esperito il reclamo, parte ricorrente ha adito questo Collegio per l'accoglimento dell'istanza di rimborso degli oneri di cui all'art.125-*sexies* del D.lgs.385/93. Le richieste avanzate sulla base del criterio proporzionale ammontano complessivamente ad euro 2.069,22 per commissioni ed oneri assicurativi.

L'intermediario costituitosi osserva che il ricorrente ha provveduto all'estinzione del finanziamento in data 31.05.2015 corrispondendo l'importo di euro 18.347,88 e in quella sede l'intermediario, in ossequio alle prescrizioni contrattuali, ha rimborsato la quota parte delle commissioni gestione pratica per euro 1.072,81 e di gestione interna rischio creditizio per euro 1.363,20. Parte resistente, evidenzia, inoltre, che successivamente alla presentazione del ricorso, a mezzo assegno del 29.04.2019, allegato in atti, ha retrocesso al ricorrente l'ulteriore somma di euro 603,79, di cui euro 454,40 a titolo di commissione soggetto erogante, euro 59,16 per spese amministrative, euro 70,22 per premio assicurativo rischio vita e la differenza per spese del ricorso (euro 20,01). Avendo riguardo alla retrocessione degli oneri assicurativi, l'intermediario precisa che un precedente rimborso di euro 117,44 era già stato effettuato in data 24.02.2016 a mezzo bonifico, di cui allega evidenza.

Alla luce di quanto dedotto, l'intermediario chiede di dichiarare cessata la materia del contendere.



Con memoria di replica del 05.07.2019 parte ricorrente si limita ad accettare l'importo di euro 603,79, accreditatogli dall'intermediario a mezzo assegno circolare, come acconto sulla maggior somma dovuta nelle more di una decisione di codesto Collegio.

DIRITTO

Sulla richiesta di rimborso degli oneri non goduti di cui al D.lgs.385/93, si richiama il recente principio affermato dall'Arbitro (Collegio di Coordinamento n.26525/2019) secondo cui: *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.6167/2014). Con riferimento alla quota ripetibile dei costi *up-front*, la richiamata decisione prevede che il criterio preferibile per la quantificazione dell'importo sia analogo a quello stabilito dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Conseguentemente, che il criterio di rimborso dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere misto, ossia secondo il *pro-rata temporis* per gli oneri *recurring* e secondo la curva degli interessi di cui al piano di ammortamento del finanziamento per quanto concerne gli oneri *up-front* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.26525/2019).

Nel caso *de quo*, i costi *recurring* oggetto di controversia rinvenibili dal contratto in atti riguardano le commissioni soggetto erogante (lettera E), le commissioni intermediario per gestione pratica (lettera H), le commissioni rete distributiva per gestione pratica (lettera I), le commissioni intermediario per copertura rischio di credito (lettera L) e gli oneri assicurativi rischio vita (lettera O). Afferiscono agli oneri *up-front* le commissioni intermediario per istruttoria (lettera C) e le commissioni e oneri rete distributiva per istruttoria (lettera D).

Aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento (decisione n.26525/2019) in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up-front* da retrocedere, questo Collegio ritiene - nel caso di specie - di accogliere la domanda restitutoria delle voci di costo "istantanee", come appreso specificato:

- commissioni intermediario per istruttoria (lettera C), euro 577,19;
- commissioni e oneri rete distributiva per istruttoria (lettera D), euro 317,81.

Conferma, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei costi *recurring* sopra indicati secondo il *pro-rata temporis*, per i quali dalle evidenze in atti risultano già i rimborsi spettanti al ricorrente.

Conseguentemente, i rimborsi ancora dovuti vanno limitati alle voci di costo *up-front* per complessivi euro 895,00. Non spettano le spese di assistenza professionale per la natura seriale del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 895,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI